

COMUNE
DI
BORGO VALSUGANA

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ed al Documento Unico di
Programmazione 2018”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, revisore dei conti per il triennio 01/07/2017-30/06/2020 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 giugno 2017,

- ricevuta in data 21/02/2018 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Variazione di bilancio di previsione 2018-2020 ed al Documento Unico di Programmazione 2018”*, corredata dai relativi prospetti contabili;
- visti il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 ed il Documento unico di programmazione 2018-2020 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 20/12/2017;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'articolo 175;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28/05/1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 4/L ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L;
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L;
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/09/2017;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento unico di programmazione 2018-2020 approvato con la deliberazione n. 60 del 20/12/2017 sopra richiamata;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);
- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2018	2019	2020
<i>Maggiori entrate correnti</i>	€ 471.800,00	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate in conto capitale</i>	€ 1.055.600,00	€ -	€ -
<i>Minori spese in conto capitale</i>	€ 4.100,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse disponibili</i>	€ 1.531.500,00	€ -	€ -

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2018	2019	2020
<i>Maggiori spese correnti</i>	€ 180.700,00	€ -	€ -
<i>Minori entrate correnti</i>	€ 115.650,00	€ -	€ -
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ 983.050,00	€ -	€ -
<i>Maggiori spese per rimborso quota capitale mutui</i>	€ 150.000,00	€ -	€ -
<i>Minori entrate in conto capitale</i>	€ 102.100,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse utilizzate</i>	€ 1.531.500,00	€ -	€ -

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 22/02/2018

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)